

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO DAGLI ISCRITTI NONCHE' DELLA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO E DELLE SANZIONI CONSEGUENTI AL MANCATO E/O RITARDATO PAGAMENTO.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le modalità e i tempi di riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catanzaro (CZ), le modalità di gestione del mancato versamento, nonché le sanzioni conseguenti al ritardato e/o mancato pagamento.

Art. 2 – Definizione e funzione

Con il termine “contributo annuale” deve intendersi l'importo che ogni professionista iscritto all'albo deve corrispondere, con cadenza annuale, a partire dall'anno solare d'iscrizione e fino a quello in cui è deliberata la cancellazione del professionista.

I contributi annuali versati dagli iscritti all'albo, costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzati a garantirne il funzionamento, l'autonomia della gestione e il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 3 – Obbligatorietà

Il contributo annuale dovuto dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del R.D. 2537/1925.

La delibera di accoglimento della domanda d'iscrizione fa nascere a favore dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione o la data di cancellazione, esso è dovuto per l'intero importo annuale.

Il contributo è unico e non è frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo d'iscrizione all'Albo.

Art. 4 – Determinazione dell'importo del contributo annuale d'iscrizione all'albo.

L'importo del contributo annuale, attualmente stabilito in Euro 250,00, è deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine che ogni anno, **entro il mese di Ottobre**, definisce con propria delibera l'importo del contributo annuale d'iscrizione dovuto da ogni iscritto per l'anno successivo, da corrispondersi **entro il 31 Marzo** di ogni anno, con le modalità di cui alla delibera medesima. Il termine e le modalità di pagamento resteranno invariati fino a quando non saranno oggetto di modifica in successive apposite delibere annuali che il Consiglio Direttivo dovrà tenere sempre entro il mese di Ottobre di ogni anno.

Al fine di agevolare l'iscrizione dei Periti Industriali che superano l'esame di abilitazione, il Consiglio Direttivo, all'atto della delibera di cui sopra, potrà stabilire, per coloro che inoltrino domanda d'iscrizione, una quota ridotta del contributo annuale per il solo primo anno d'iscrizione dopo l'avvenuta abilitazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, sempre nella medesima delibera di cui sopra, ha la facoltà di prevedere ipotesi di riduzione dell'importo del contributo annuale o di esenzione del versamento del predetto contributo annuale per particolari categorie degli iscritti.

La delibera di cui sopra, a cura del Consiglio dell'Ordine, sarà pubblicata sul sito

dell'Ordine, entro il trentesimo giorno della sua deliberazione.

Rimane facoltà dell'Ordine di dare anche ulteriore sommaria comunicazione del suo contenuto, agli iscritti, secondo le modalità in uso all'Ordine (mail, PEC, Sms, circolari informative spedite per posta ordinaria, ecc.), rimanendo, comunque, per ogni iscritto l'obbligo deontologico di informarsi in merito all'ammontare del contributo annualmente dovuto la in costanza d'iscrizione all'albo, nonché dei tempi e delle modalità di versamento.

Ove, per motivi eccezionali e straordinari, il Consiglio dell'Ordine non potrà riunirsi e deliberare, sull'argomento del presente articolo, resta inteso che resteranno in vigore le determinazioni deliberate nella delibera annuale precedentemente adottata.

Art. 5 – Modalità e termini di pagamento.

Il contributo annuale, dovuto da ciascun iscritto all'albo, deve essere corrisposto con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine nella delibera di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza, dandone comunicazione agli iscritti tramite le modalità in uso all'Ordine (Mail, Pec, Sms, circolari informative spedite per posta ordinaria).

Art. 6 – Obbligati al pagamento e cessazione di tale obbligo.

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che alla data del **1° Gennaio** dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale viene meno dall'anno successivo a quello di cancellazione, essendo il versamento del contributo annuale, comunque dovuto, nel suo intero ammontare, senza possibilità di alcuna frazionabilità dell'importo e diritto ad alcun rimborso, anche in caso di cancellazione dell'iscritto, formalmente deliberata dal Consiglio dell'Ordine, in corso d'anno.

Il mancato pagamento, anche reiterato per più anni, del contributo annuale d'iscrizione all'Albo, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo professionale.

Art. 7 – Casi particolari di riduzione ed esoneri.

Oltre alla riduzione per i casi di prima iscrizione dei neo abilitati, che inoltrino domanda d'iscrizione dopo la loro abilitazione, e ai casi di riduzione o esonero per particolari categorie d'iscritti, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, possono essere previsti casi di esonero o riduzione del contributo annuale a causa di decesso o di sopravvenute condizioni d'inabilità o invalidità dell'iscritto.

Il Consiglio dell'Ordine su domanda degli eredi, in caso di decesso dell'iscritto, e su domanda dell'interessato, per i casi di sopravvenute condizioni d'inabilità o invalidità, opportunamente documentate, può deliberare l'esonero parziale o totale del pagamento del contributo annuale previsto e delle eventuali sanzioni.

Art. 8 – Trasferimento tra ordini territoriali

Nel caso che un iscritto all'Ordine presenti domanda di trasferimento ad altro Ordine territoriale, tale richiesta potrà essere presa in considerazione solo se l'iscritto è in regola con il pagamento dei contributi annualmente dovuti.

Ove tale richiesta di trasferimento sia presentata nel corso dell'anno, l'iscritto è sempre tenuto al versamento dell'intero contributo annuale stabilito dall'Ordine di Catanzaro.

In caso di trasferimento, nel corso dell'anno, da altro Ordine territoriale, l'iscritto è esonerato dal pagamento del contributo annuale all'Ordine di Catanzaro solo nel caso in cui l'iscritto dimostri di averlo già corrisposto all'Ordine di provenienza.

Art. 8 – Cancellazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'iscritto ha facoltà di cancellarsi per l'anno successivo, dopo averne fatta apposita richiesta scritta all'Ordine.

La richiesta di cancellazione dall'Albo professionale potrà essere presa in considerazione solamente per gli iscritti che risultino in regola con i contributi annuali d'iscrizione e che non siano sottoposti a procedimento disciplinare.

La richiesta di cancellazione, dovrà essere spedita per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà essere sempre corredata della prova di regolarità dello stato dei pagamenti e della copia di un documento d'identità.

Le richieste di cancellazione inoltrate in modo difforme non saranno ritenute validamente presentate.

Altresì non avrà alcun valore e non sarà conseguentemente accettata la richiesta di cancellazione inoltrata oltre il termine annuale del **31 Dicembre** sopra menzionato.

Se la domanda di cancellazione sarà spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale.

La cancellazione all'albo comporta la restituzione del tesserino e del timbro professionale, l'impossibilità di esercitare la libera professione. Dell'avvenuta cancellazione sarà data comunicazione, a cura dell'Ordine, a tutte le Autorità competenti (Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Autorità Giudiziarie, ecc.).

Art. 9 – Reiscrizioni.

Ove sia presentata domanda di reiscrizione, l'interessato è tenuto al pagamento del contributo annuale per l'intero importo previsto per l'anno di reiscrizione.

E' esonerato dal pagamento, l'interessato che presenti la richiesta di reiscrizione nel corso del medesimo anno solare della sua cancellazione e che per tale anno solare aveva già pagato il contributo dovuto.

L'interessato alla reiscrizione, in ogni caso è tenuto al pagamento, oltre alla quota del contributo annuale, di un importo, una-tantum, di Euro 100,00 a titolo di spese di segreteria e accessorie. Tale importo potrà essere oggetto di adeguamento annuale con la delibera prevista all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 – Quota d'iscrizione dei praticanti.

Il Perito che, in possesso dei necessari requisiti, chiede l'iscrizione nel registro di praticanti è tenuto al versamento di una quota d'iscrizione stabilita in Euro 250,00 per i periti diplomati e in Euro 200,00 per i Periti Laureati.

Gli importi di cui sopra potranno essere oggetto di adeguamento annuale con la delibera di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 11 – Avvisi di pagamento.

L'iscritto ha l'obbligo deontologico di informarsi, ogni anno, in merito all'ammontare del contributo annuale dovuto in costanza d'iscrizione all'albo, e di provvedere al suo versamento con regolarità nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con la delibera di cui all'art. 4

del presente regolamento.

E' facoltà dell'Ordine, entro il mese precedente alla data di scadenza, ricordare annualmente agli iscritti, a mezzo avviso pubblicato sul sito dell'Ordine o con le altre modalità normalmente in uso all'Ordine (mail, pec, sms, circolari informative), la scadenza prevista per la riscossione del contributo annuale. Nell'avviso in questione saranno opportunamente indicati: l'importo del contributo, la data di scadenza, le modalità per effettuare il versamento.

Art. 12 – Verifica dello stato dei pagamenti e della morosità e avviso di sollecito ai morosi.

Gli iscritti che non pagano il contributo annuale entro la scadenza di cui all'articolo 4, del presente regolamento, sono ritenuti morosi.

Allo scadere del sessantesimo giorno successivo al predetto termine, il Collegio esegue la verifica contabile dei pagamenti pervenuti e invia agli iscritti morosi, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito per il pagamento del contributo annuale previsto maggiorato del 20% (a titolo di sanzione).

Con il predetto sollecito di pagamento sarà data formale intimazione, all'iscritto moroso, di provvedere al pagamento entro e non oltre il termine ultimo indicato nel sollecito in questione che non potrà comunque superare il termine annuale del 30 Settembre.

L'avviso di sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, formale messa in mora e avviso anticipatore del procedimento amministrativo-disciplinare previsto per i morosi.

Decorso il termine fissato dal sollecito per il pagamento del contributo annuale comprensivo della maggiorazione di cui sopra, senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento, il Consiglio del Collegio avvierà per gli iscritti morosi, senza necessità di ulteriore comunicazione, il procedimento amministrativo disciplinare sanzionatorio.

Art. 13 – Procedimento disciplinare per gli iscritti morosi.

Ogni anno, **entro il 10 del mese di Ottobre**, il Tesoriere compilerà l'elenco degli iscritti, che nonostante le sollecitazioni e gli inviti al pagamento di cui agli articoli precedenti, non abbiano provveduto a sanare la loro morosità, e avrà cura di consegnarlo **entro i successivi 10 giorni** al Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina **entro il 31 Ottobre** avviserà, a mezzo pec e ove ciò non sia possibile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tutti i nominativi contenuti nell'elenco in questione:

- dell'inizio del procedimento disciplinare intrapreso a loro carico e delle relative conseguenze, ivi compresa quella dell'adozione del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.
- della possibilità d'interruzione del procedimento disciplinare intrapreso, ove l'interessato provveda a versare, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, il contributo annuale dovuto maggiorato del 25%, oltre alla sanzione del 20% di cui al precedente articolo 12.

Art. 14 – Procedimento di sospensione dall'esercizio della professione per morosità.

Ogni anno, **entro il 10 Novembre**, il Tesoriere consegnerà al Consiglio Direttivo l'elenco degli iscritti, che, già sottoposti al procedimento disciplinare di cui al precedente articolo 14, risultino ancora morosi.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile o apposita riunione, provvederà a deliberare l'avvio del procedimento di sospensione per morosità.

L'avvio del procedimento di sospensione per morosità sarà comunicato a ogni interessato e conterrà:

- l'indicazione della data, che non potrà mai superare **il 31 Dicembre** dell'anno, nella quale il Con-

- siglio Direttivo provvederà ad emettere il provvedimento finale di sospensione per morosità;
- l'indicazione che il provvedimento finale di sospensione sarà annotato nell'Albo professionale con la dicitura "sospeso per morosità nel pagamento del contributo annuale", nonché pubblicato sul sito WEB dell'Ordine;
 - la precisazione che i sospesi dall'esercizio della professione, per morosità, non beneficeranno per tutta la durata della medesima dei vari servizi offerti dall'Ordine (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di Competenza dell'Ordine, Commissioni, validazione dei crediti formativi ecc.)
 - la precisazione che a seguito del provvedimento di sospensione per morosità il timbro professionale e il tesserino d'iscrizione devono, obbligatoriamente, essere depositati presso l'Ordine per tutta la durata della sospensione.
 - la precisazione che a seguito del provvedimento di sospensione per morosità, l'iscritto moroso rimane iscritto all'albo per tutto il perdurare di tale sospensione ed è comunque tenuto al pagamento delle quote maturate durante tale periodo di sospensione salvo presentazione di domanda di cancellazione dell'albo.
 - la precisazione che tale domanda di cancellazione potrà essere presa in considerazione solo dietro il pagamento di quanto complessivamente dovuto anche per contributi annuali insoluti di anni precedenti.

Art. 15 – Conseguenze del perdurare dello stato di sospensione per morosità. Cancellazione d'ufficio.

Oltre a quanto previsto dalle indicazioni e precisazioni di cui al precedente articolo 14 il perdurare dello stato di morosità comporta per l'iscritto, quanto segue:

- segnalazione della sospensione per morosità a tutte le Autorità competenti (Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Autorità Giudiziaria, ecc.)
- possibilità da parte dell'Ordine di intraprendere nei confronti dei sospesi per morosità, le azioni ritenute più idonee al recupero del credito, compreso quelle forzose a mezzo opportune azioni esecutive, con addebito di tutte le spese conseguenti e degli interessi moratori.

Il provvedimento finale di sospensione deliberato dal Consiglio Direttivo non potrà mai superare il **31 Dicembre** dell'anno.

Con il perdurare dello stato di morosità per oltre due anni dalla data di adozione del provvedimento finale di sospensione, il Consiglio Direttivo darà inizio al procedimento, d'ufficio di cancellazione dall'Albo dei soggetti gravati da tale provvedimento.

Di tanto sarà data comunicazione a mezzo Pec a ogni interessato, avendo cura di indicare, nella comunicazione medesima, la data da cui avrà effetto la cancellazione d'Ufficio, e che la cancellazione medesima non comporta il venire meno dei crediti vantati dall'Ordine.

Ove si verifichi la circostanza che, prima della scadenza del termine in cui la cancellazione d'ufficio andrà in vigore, l'interessato paghi in unica soluzione tutto il dovuto, compreso le spese accessorie e gli interessi, e documenti l'avvenuto pagamento prima del predetto termine, la cancellazione d'Ufficio non produrrà i suoi effetti e l'interessato dovrà intendersi completamente riabilitato.

Opportuna comunicazione di tale riabilitazione dovrà essere data dal Consiglio Direttivo al Consiglio di Disciplina e a tutte le Autorità competenti (Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Autorità Giudiziaria, ecc.).

Art. 16– Richiesta di reinscrizione a seguito cancellazione d'ufficio per morosità.

Il Perito, per il quale la cancellazione d'ufficio per morosità ha prodotto i suoi effetti, che intende reinscrivere all'albo, che dimostri il mantenimento dei requisiti deontologici per ottenere la

reiscrizione, deve provvedere al pagamento dell'importo dei contributi annuali dovuti per tutti gli anni, precedenti per i quali ha subito il procedimento di cancellazione per morosità, compreso i periodi di subita sospensione per morosità, oltre a tutte le spese sostenute dall'Ordine per il recupero del dovuto, e di tutte le spese accessorie e degli interessi moratori. In tal caso egli conserverà la precedente anzianità, dedotto il periodo di cancellazione d'ufficio.

Art. 17– Inesigibilità del Contributo annuale.

Il contributo annuale può essere dichiarato inesigibile dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto.
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni.
- antieconomicità dell'azione di recupero.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Direttivo che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

Art. 18 – Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è approvato.

Esso sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine e trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.